



14 novembre 2006

Nota dei revisori del 16 ottobre 2006.

Tra i revisori ed il segretario comunale è in atto uno scambio di opinioni che sembra nascondere l'ansia di sollevarsi da ogni responsabilità in materia di debiti fuori bilancio.

Da una parte il segretario, con nota 1185 del 2/10/2006, si lamenta dei continui inviti, da parte dei revisori, a verificare le *"... responsabilità che hanno ... determinato ..."* i debiti fuori bilancio, e rispedisce gli inviti al mittente.

Dall'altra i revisori, i quali rispondono, con verbale 62 del 16/10/2006, sostenendo che *"... la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ..."* in merito ai debiti fuori bilancio deve essere svolta dal segretario, cogliendo l'occasione per comunicare la propria personale opinione *"... di non dover più rilasciare pareri preventivi sulle proposte di deliberazione di debito fuori bilancio..."*

E' facile cogliere la pretestuosità dei *virtuosismi giuridici* in cui si esibiscono due degli organi di primo piano dell'Amministrazione.

In realtà, sia il segretario comunale sia i revisori hanno precise responsabilità in materia di debiti fuori bilancio, responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Infatti, per quanto riguarda il segretario comunale, il Testo Unico sugli Enti Locali stabilisce che *"Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti."* (art.97, 2° comma).

E lo statuto dell'Ente stabilisce che *"Il Segretario Generale, ... , sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio"* (art.56, 3° comma). Ed ancora: *"Spetta in particolare al Segretario ... esprimere obbligatoriamente il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta comunale ..."* (art. 56, 5° comma, lett. a).

Per quanto invece riguarda i revisori, il Testo Unico sugli Enti Locali cita espressamente, tra le funzioni dell'organo di revisione, l'*"attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento"* (art.239, 1° comma, lett. a) e la *"vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle*



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione ...etc." (art.239, 1° comma, lett. c).

Lo statuto dell'Ente, poi, stabilisce che il collegio *"collabora con il Consiglio comunale, ... , nella sua funzione di controllo e di indirizzo"* (art.62, 5° comma, lett. a) ed *"esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente"* (art.62, 5° comma, lett. b).

Ancora, nel regolamento comunale di contabilità si legge che *"Il Collegio dei revisori ... collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e controllo."* (art.91, 1° comma), e che *"Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'accertamento delle entrate, all'effettuazione delle spese ...etc."* (art.91, 4° comma).

D'altra parte, non è revocabile in dubbio che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio rientri proprio tra le funzioni di controllo del Consiglio comunale, giusta quanto previsto dall'art. 194 del Testo Unico sugli Enti Locali, tra quelle funzioni di controllo, dunque, per le quali sia la legge, sia lo statuto sia il regolamento prevedono la necessaria collaborazione dei revisori.

Di ciò si trova conferma persino alle pagine 1446 e 1447 del testo "Guida normativa per l'amministrazione locale" fornito a tutti i Consiglieri proprio da quest'Amministrazione, dove si legge che, tra *"i principali momenti nel corso dell'esercizio in cui si può manifestare la collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo"* vi sono le *"operazioni di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194"*.

Ciò premesso, propongo una conferenza dei capigruppo istituzionali per concordare un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta al Collegio dei revisori di emettere parere tecnico preventivo su tutte le proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, e ciò nell'ambito dei compiti del Collegio previsti dall'art.239 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

(Rosa Cuomo)